

DELIBERA N. 635

Adunanza del 15 settembre 2021

Fasc. Anac n. 4045/2020

Oggetto

Segnalazione di presunta inconferibilità di un incarico di Istruttore direttivo presso il Comune di *omissis*

Riferimenti normativi

Art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Inconferibilità, attività professionale pregressa

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 15 settembre 2021

Considerato in fatto

Perveniva a questa Autorità una segnalazione relativa alla presunta violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 in ordine al conferimento, a favore dell'arch. *omissis*, dell'incarico di Responsabile del Settore 2 dell'Area Tecnica del Comune di *omissis*, incarico conferito ai sensi dell'art. 110 del TUEL – e con attribuzione di funzioni gestionali e dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del TUEL - in forza del decreto del Sindaco n. *omissis* del marzo 2020.

In particolare, veniva segnalato che la presunta inconfiribilità dell'incarico predetto sarebbe derivata dalla circostanza che nell'anno 2019 – con determinazione n. *omissis* a firma del Responsabile dell'Area Tecnica geom. *omissis* - il Comune di *omissis* avrebbe affidato in via diretta all'ATP costituita tra lo stesso arch. *omissis* (capogruppo) e un altro professionista, l'incarico di " *progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di "messa in sicurezza dello spazio antistante e sottostante gli edifici comunali ex omissis e Scuola Media ed Elementare Via omissis Stralcio"* per l'importo complessivo di € 27.990,94.

Con la nota ANAC n. 41933 del 24 maggio 2021 veniva comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza per possibile violazione dell'art. 4, co. 1, lett. c) in relazione al conferimento dell'incarico di cui trattasi.

La suddetta comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza veniva riscontrata dal RPCT del Comune di *omissis* che, con la nota acquisita al protocollo ANAC n. 44993 del 7 giugno 2021, trasmetteva copia della determinazione comunale n. *omissis* - con la quale veniva affidato all'arch. *omissis* l'incarico professionale – e una relazione/memoria difensiva sottoscritta dal soggetto interessato.

Considerato in diritto

Sussistenza di un'ipotesi di inconfiribilità ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 39/2013.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore 2 dell'Area Tecnica presso il Comune di *omissis* a favore dell'arch. *omissis* potrebbe astrattamente integrare l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 in relazione all'attività professionale svolta dall'interessato a favore dell'ente comunale.

La norma dispone che *"A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento"*.

Per definire gli incarichi dirigenziali esterni occorre far richiamo all'art. 1, co. 2, lettera k) del decreto che definisce come tali *" gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni"*.



Tanto premesso, gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

- a) avere svolto, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico (c.d. "periodo di raffreddamento"), in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico;
- b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

L'accertamento di tale ipotesi di inconferibilità va condotto tenendo conto dell'orientamento ANAC n. 99/2014 a tenore del quale: *"Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. Le suddette norme, inoltre, sanciscono l'inconferibilità o l'incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche"*.

a) Svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Dagli atti – in particolare dalla nota a firma del Responsabile del Settore Tecnico, geom. *omissis*, del 21 febbraio 2020 – emerge che all'arch. *omissis*, nei due anni antecedenti l'assunzione dell'incarico di Responsabile del Settore 2 dell'Area Tecnica, è stato affidato lo svolgimento dell'attività professionale relativa alla *"progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di messa in sicurezza dello spazio antistante e sottostante gli edifici comunali di via omissis"*. Tale attività, come si evince dalla nota in questione del Responsabile del Settore Tecnico, risulta essere terminata.

Le suddette circostanze sono state confermate anche dallo stesso arch. *omissis*, il quale, nella relazione/memoria difensiva trasmessa all'Autorità, ha precisato che il predetto affidamento professionale è stato l'unico disposto a proprio favore da parte dall'ente comunale nell'arco del biennio antecedente al conferimento dell'incarico di Responsabile.

Alla luce di tali risultanze istruttorie e in considerazione delle caratteristiche del precedente rapporto professionale intercorso tra il soggetto interessato e l'ente locale – in particolar modo per il fatto che l'interessato appare aver espletato un unico incarico professionale a favore dell'ente – appare che l'attività svolta dall'arch. *omissis* possa essere definita quale prestazione di lavoro autonomo occasionale, intesa come qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, continuità e coordinazione.

Alla luce di quanto argomentato, non appare sussistente il requisito in provenienza richiesto dall'art. 4, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 39/2013; ciò rende superfluo l'accertamento degli altri requisiti costitutivi previsti dalla norma.

Tutto ciò ritenuto e considerato,

DELIBERA

l'archiviazione del fascicolo per insussistenza della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 settembre 2021

Per il Segretario

Valentina Angelucci

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente